

Allegato A)

AVVISO REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI FORMAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE

Premessa

La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- della legge regionale 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.;
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii.;
- della delibera della Giunta regionale n. 1407 del 27 dicembre 2016 e ss.mm.ii., con la quale si approvano i requisiti e le modalità per l'accREDITAMENTO degli organismi formativi e le modalità di verifica, ed alla quale in particolare si rimanda;

Art. 1 – Finalità generali

Il presente avviso ha come oggetto l'accREDITAMENTO degli Organismi formativi - con sedi localizzate in Toscana – pubblici o privati che intendano organizzare ed erogare attività di formazione, finanziate con risorse pubbliche, e/o riconosciute ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002, e/o che intendano erogare attività di formazione ad utenti individuali che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.).

Con il presente avviso è possibile altresì presentare domanda di accREDITAMENTO nell'ambito “Obbligo d'istruzione, così come previsto all'art. 70, comma 3 del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii.

Con il presente avviso la Regione Toscana attiva le procedure per l'accesso al sistema regionale di accREDITAMENTO, finalizzato a consentire agli Organismi di formazione, che intendano operare nel territorio regionale, il conseguimento di standard minimi di qualità, a garanzia dell'utenza e di una corretta gestione dei fondi pubblici.

Art. 2 - Validità dell'avviso e suoi aggiornamenti

È possibile presentare domanda di accREDITAMENTO in qualsiasi momento a partire dal giorno 01/12/2017, così come previsto dall'art. 14 dell'all. A alla D.G.R. n. 1407 del 27/12/2016 e ss.mm.ii..

Il presente avviso potrà subire aggiornamenti e modifiche, quale coerente conseguenza di modifiche e/o integrazioni che dovessero essere approvate dalla Giunta regionale nella disciplina del sistema regionale di accREDITAMENTO o quale decisione del Settore competente finalizzata ad una migliore attuazione dell'avviso stesso.

Art. 3 – Destinatari dell'accreditamento: soggetti ammessi alla presentazione della domanda

Sono tenuti a presentare domanda di accreditamento tutti gli Organismi formativi – con sedi localizzate in Toscana - pubblici o privati che intendano organizzare ed erogare attività di formazione:

- finanziata con risorse pubbliche ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002;
- riconosciuta ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002;
- rivolta ad utenti individuali che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.) art. 1 D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii.;
- nell'ambito dell'Obbligo d'istruzione.

Per Organismo formativo deve intendersi un soggetto dotato di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, che abbia la formazione tra le proprie finalità statutarie (o comunque sancita da altri atti di analoga valenza puntualmente richiamati nell'articolo 4 del presente avviso).

Gli Organismi formativi che intendono erogare servizi formativi nell'ambito dell'“Obbligo d'istruzione” (art. 2.4 dell'A alla D.G.R. 1407/2016 e ss.mm.ii.) devono avere tra le proprie finalità statutarie:

- l'assenza di finalità di lucro;
- lo svolgimento di attività formativa destinata all'istruzione e formazione dei giovani fino 18 anni. (requisito I.1.2 art. 4 dell'A alla D.G.R. 1407/2016 e ss.mm.ii.).

In ogni caso i requisiti relativi all'“Obbligo d'Istruzione” -artt. 2.4.1, 4 (limitatamente all'ambito “obbligo di istruzione”) e 14.1 dell'allegato A alla D.G.R. 1407/2016) - sono da considerarsi aggiuntivi ai requisiti previsti per ottenere l'accreditamento alle attività di formazione, finanziate con risorse pubbliche, e riconosciute di cui all'art. 4 allegato A alla D.G.R. 1407/2016 e ss.mm.ii..

In fase di avvio del sistema di accreditamento di cui alla D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii., agli organismi che presentano domanda di accreditamento non è applicabile il criterio IV relativo alle performance dell'organismo (cfr. art. 4 allegato A DGR 1407/2016 e ss.mm.ii.). Ai sensi dell'art. 8.1 (D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii.), i crediti e i debiti relativi ai requisiti di efficacia ed efficienza saranno attribuiti a partire dall'anno 2019, relativamente alle attività di verifica sui dati inseriti nel sistema informativo dei progetti iniziati successivamente al 30/11/2017.

Gli organismi formativi, già accreditati ai sensi della D.G.R. n. 968/2007 e ss.mm.ii., ivi compresi quelli accreditati per l'ambito “Obbligo di istruzione” (art. 2.4.1. dell'allegato A alla D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii.), devono procedere ad accreditarsi nuovamente secondo quanto previsto dalla richiamata D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii., presentando apposita domanda entro un arco temporale compreso tra 1° dicembre 2017 ed il 1° ottobre 2018.

I suddetti organismi:

- mantengono l'accreditamento, concesso ai sensi della D.G.R. 968/2007 e ss.mm.ii., fino alla data del provvedimento di iscrizione nell'elenco regionale degli organismi accreditati alla formazione, ai sensi della D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii., o del provvedimento di rigetto;
- finché restano accreditati, ai sensi della D.G.R. n. 968/2007 e ss.mm.ii., sono tenuti a rispettare tutte le scadenze e gli adempimenti ivi previsti.

Gli organismi formativi sospesi dall'accreditamento ai sensi della D.G.R. n. 968/2007 e ss.mm.ii., possono presentare domanda ai sensi della D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii., solo dopo aver sanato le cause che hanno determinato la sospensione ed essere stati reimmessi in accreditamento, entro il 1° ottobre 2018, ai sensi della D.G.R. n. 968/2007 e ss.mm.ii., con apposito decreto dirigenziale.

Con decreto dirigenziale sarà revocato l'accreditamento:

- agli organismi formativi già accreditati ai sensi della D.G.R. n. 968/2007 e ss.mm.ii. che non abbiano presentato una nuova domanda di accreditamento ai sensi della D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii. entro il 1° ottobre 2018;
- agli organismi formativi che alla data del 2 ottobre 2018 risultano ancora sospesi dall'accreditamento ai sensi della D.G.R. n. 968/2007 e ss.mm.ii.

Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di revoca adottati ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 968/2007 e ss.mm.ii. In conseguenza di ciò, un soggetto sottoposto a provvedimento di revoca potrà presentare una nuova domanda di accreditamento, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 1407/2016 e ss.mm.ii., trascorsi i termini previsti dalla D.G.R. 968/2007 e ss.mm.ii."

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata dall'Organismo formativo, completa di formulario ed allegati.

La procedura di accreditamento si svolge in modalità telematica: le domande dovranno essere formulate dagli organismi formativi esclusivamente per mezzo del sistema informativo accreditamento, accessibile dalla sezione dedicata all'accreditamento sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo <http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/lavoro-e-formazione/accreditamento>, utilizzando la Tessera Sanitaria – CNS oppure il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), previa identificazione.

L'organismo formativo che si collega al sistema informativo Accreditamento per la prima volta deve eseguire la registrazione; questa è consentita esclusivamente al legale rappresentante dell'organismo formativo, che deve accedere al sistema con la propria tessera sanitaria – CNS o tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e indicare i soggetti delegati a firmare per le varie funzioni di presidio previste e gli eventuali operatori delegati a operare nel sistema.

La domanda di accreditamento, il formulario e le autocertificazioni sono generate dal sistema dopo l'inserimento dei dati richiesti. Le autocertificazioni devono essere firmate (con firma digitale o firma elettronica avanzata)¹ dai soggetti delegati.

Dopo la chiusura del formulario e la creazione del documento di richiesta da parte del sistema, è possibile eseguire il pagamento del bollo digitale dell'importo di € 16,00 (fatta eccezione per gli enti che non vi sono tenuti secondo la vigente normativa; in tal caso dovrà essere espressamente riportato sulla domanda il riferimento alla norma di esenzione) tramite la sezione apposita, che rimanda al sistema dei pagamenti regionali IRIS.

¹ Il legale rappresentante in fase di registrazione dell'organismo formativo deve indicare, per ogni soggetto con quale tipologia di firma sottoscrive le autocertificazioni: firma digitale o firma elettronica avanzata. Quest'ultima è possibile grazie all'accesso al sistema da parte del soggetto tramite la propria tessera sanitaria – CNS come previsto dall'Art. 55 e Art. 61 comma 2 D.P.C.M. del 22 febbraio 2013. Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71. La firma elettronica avanzata è possibile altresì attraverso SPID: Sistema Pubblico d'Identità Digitale <https://www.spid.gov.it/>

Il pagamento del bollo digitale permette all'organismo formativo di ottemperare agli obblighi di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (marca da bollo).

Il sistema informativo Accredital indica quali documenti allegare alla domanda di accredital e quali formati sono ammessi.

L'organismo formativo, che ha trasmesso la domanda in modalità telematica tramite il sistema informativo Accredital, è in grado di verificare, accedendo allo stesso, l'avvenuta protocollazione della domanda e potrà visionare in qualsiasi momento lo stato del procedimento.

Tutte le comunicazioni, le istanze e tutta la documentazione richiesta dal sistema di accredital dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmate con firma elettronica avanzata o firma digitale.

Non si dovrà procedere all'inoltro di istanze in forma cartacea ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Art. 5 – Documenti da presentare

Per presentare richiesta di accredital occorre:

- la domanda sottoscritta con firma elettronica avanzata o con firma digitale dal legale rappresentante dell'Organismo che presenta la domanda;
- il formulario compilato e sottoscritto con firma elettronica avanzata o con firma digitale dal legale rappresentante dell'Organismo che presenta la domanda;
- la seguente documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal dispositivo di accredital (art. 4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1407/2016):
 - statuto/atto costitutivo dell'organismo (requisito I.1 “Natura e finalità dell'organismo”).
Qualora trattasi di soggetto giuridico non tenuto dalla vigente normativa all'adozione di statuto/atto costitutivo, deve essere allegata alla domanda copia della visura camerale. Qualora trattasi di ente pubblico il cui statuto/atto costitutivo rimandi, per la disciplina delle relative attività, ad altri atti amministrativi e regolamentari, oltre allo statuto/atto costitutivo devono essere allegati alla domanda anche tali atti.
Qualora trattasi di ente che possiede finalità formative in virtù di disposizioni normative regionali e/o nazionali, devono essere indicate con dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante le normative di riferimento;
 - le dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante dell'organismo formativo (requisito I.2 “Situazione economico – finanziaria dell'organismo”);
 - le dichiarazioni sostitutive rese dalle figure professionali che svolgono funzioni di presidio di direttore e responsabile della funzione di gestione amministrativa e finanziaria (requisito I.2 “Situazione economico finanziaria dell'organismo” in particolare requisito I.2.5 relativo a non aver ricoperto, nei 5 anni precedenti, la funzione di Legale Rappresentante e/o di Direzione e/o di Gestione Amministrativa e Finanziaria in organismi accredital che siano incorsi nella revoca dell'accredital per grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione delle attività di formazione professionale e che tale negligenza, malafede o errore grave non siano stati attribuiti al soggetto dichiarante; requisito I.3 “Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate”);
 - le dichiarazioni sostitutive rese dalle figure professionali che svolgono funzioni di presidio di coordinatore e di valutatore degli apprendimenti (requisito I.3 “Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate”);

- i curriculum vitae (datati e firmati) delle figure professionali che svolgono funzioni di presidio (requisito I.3 “Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate”);
- copia dei contratti di lavoro subordinato che attestino il rispetto del requisito I.3 “Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate”;
- copia della certificazione rilasciata dall’Ente certificatore per gli organismi già in possesso della certificazione di qualità (requisito I.4 “Organizzazione dei processi di qualificazione, progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi erogati”).
Gli organismi non in possesso della certificazione di qualità al momento della richiesta di accreditamento, devono conseguirla entro 180 giorni dalla data dell’atto di accreditamento;
- piano biennale di sviluppo delle risorse umane, in coerenza con quanto previsto con l’aggiornamento delle figure professionali (requisito I.4 “Organizzazione dei processi di qualificazione, progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi erogati”).
Tale requisito sarà obbligatorio successivamente all’approvazione di specifiche disposizioni da parte della Regione;
- “Carta qualità” dell’organismo, riportante la procedura formale adottata nel rispetto del requisito I.4.4. Il documento deve essere inoltre reso noto all’utenza;
- relativamente all’attestazione del possesso del requisito II.1 “Disponibilità e adeguatezza locali, arredi attrezzature”:
 - dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante attestante il rispetto dei requisiti II.1.1(in particolare i requisiti II.1.1.a), b), c), II.1.1.h)), II.1.3, II.1.4, II.1.5 (relativo al rispetto in tutti i locali in disponibilità dell’organismo della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., della normativa in materia di prevenzione incendi, della normativa antinfortunistica – dal requisito II.1.5.a) fino al requisito II.1.5.f));
 - copia del contratto che attesti uno dei titoli di disponibilità dei locali (set minimo e locali aggiuntivi) previsti dal requisito II.1.4; al suddetto contratto dovrà essere allegata la planimetria con specifica evidenza dei locali inseriti nel dossier di accreditamento;
 - perizia che attesti l’abbattimento delle barriere architettoniche con descrizione degli interventi posti in essere, con planimetria quotata firmata dal tecnico abilitato per gli organismi già in possesso di quanto previsto dal requisito II.1.1.d). Qualora detto requisito non fosse soddisfatto, l’adeguamento deve essere effettuato entro 12 mesi dalla domanda di accreditamento;
 - dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante e da tecnico abilitato relativa all’autocertificazione dei requisiti igienico sanitari, prevista dal requisito II.1.1.f), oppure nulla osta Tecnico – Sanitario rilasciato dalla ASL competente per la rispondenza dei locali della sede di utilizzo per le attività formative, qualora gli organismi che ne siano in possesso;
 - perizia di idoneità statica redatta da tecnico abilitato (requisito II.1.1.g));
 - dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante relativa al possesso dei requisiti II.1.6, II.1.7 e II.1.8 relativi agli arredi ed alle attrezzature;
- protocollo o documento formale di relazione e collaborazione attestante il possesso del requisito III.1 “Sistema delle relazioni”, in particolare del requisito III.1.2.

La domanda presentata dagli organismi che richiedono l’accreditamento anche nell’ambito dell’obbligo di istruzione deve essere corredata, oltre che da tutta la documentazione di cui al primo paragrafo del presente articolo, dalla seguente documentazione attestante i requisiti specifici previsti dal dispositivo di accreditamento (allegato A alla D.G.R. 1407/2016):

- la dichiarazione sostitutiva del Legale Rappresentante, nella quale si dichiara che l'organismo opera nel rispetto delle disposizioni previste agli articoli 2.4, "Accreditamento ambito Obbligo d'istruzione", 2.4.1 "Requisiti specifici per Accreditamento Obbligo d'istruzione" e 4 "Dispositivo operativo dei requisiti per l'accREDITamento degli organismi formativi";
- copia dei contratti di lavoro delle tre persone in organico il cui totale di ore contrattuali sia almeno pari a quello di due dipendenti full time (72 ore). Due dei tre contratti di lavoro devono essere riferiti a figure di presidio e deve trattarsi di contratto di lavoro subordinato (del CCNL Formazione professionale) a tempo indeterminato o determinato di almeno dodici mesi (secondo quanto disposto dall'art. 19 D. Lgs. 81/2015 come modificato dal D.L. 87/2018 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n.96), full time o part time, a condizione che il totale delle ore contrattuali delle figure di presidio sia almeno pari a quello di un dipendente full time e di un dipendente part time al 50% (54 ore settimanali);
- la dichiarazione sostitutiva resa dal Responsabile Funzione di Consulenza Orientativa e Curriculum vitae (firmato e datato), dal quale si evinca il possesso dei requisiti indicati nel dispositivo di accREDITamento (art. 4 - Requisito I.3.6 "AccREDITamento ambito obbligo d'istruzione");
- la dichiarazione sostitutiva resa dal Responsabile Funzione di Inserimento Lavorativo e Curriculum vitae (firmato e datato), dal quale si evinca il possesso dei requisiti indicati nel dispositivo di accREDITamento (art. 4 - Requisito I.3.6 "AccREDITamento ambito obbligo d'istruzione");
- la dichiarazione sostitutiva resa dal Responsabile Funzione di Progettazione Didattica e Curriculum vitae (firmato e datato), dal quale si evinca il possesso dei requisiti indicati nel dispositivo di accREDITamento (art. 4 - Requisito I.3.6 "AccREDITamento ambito obbligo d'istruzione").

La certificazione dati di bilancio, sottoscritta dal revisore contabile (requisito I.2 "Situazione economico finanziaria dell'organismo"), deve essere invece presentata come requisito di mantenimento dell'accREDITamento. Il primo esercizio finanziario da tenere a riferimento per il possesso del requisito è quello dell'anno successivo all'atto di accREDITamento. Sono esclusi dall'obbligo di certificazione dei dati di bilancio di cui sopra gli organismi che si sono costituiti nell'anno in cui viene presentata la domanda di accREDITamento, per il solo anno in cui è avvenuta la loro costituzione.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata secondo le modalità riportate al precedente art. 4 del presente avviso.

Art. 6 - Ammissibilità della domanda di accREDITamento

Per essere considerata ammissibile la domanda di accREDITamento deve:

- essere presentata da soggetto ammissibile secondo quanto indicato al precedente art. 3, in riferimento alla definizione ed alle caratteristiche degli Organismi formativi. In particolare comportano l'esclusione della domanda di accREDITamento:
 - ✓ la non localizzazione in Toscana dei locali (ufficio, aula didattica, relativi servizi) prescritti quali requisiti minimi necessari per l'ottenimento dell'accREDITamento. Non è invece rilevante ai fini dell'ammissibilità della domanda la localizzazione fuori regione della sede legale dell'Organismo richiedente,
 - ✓ l'impossibilità di rilevare la presenza di finalità formative nello statuto/atto costitutivo o negli altri atti puntualmente indicati al punto 4 dell'articolo 4.1;

- essere completa di tutte le dichiarazioni sostitutive richieste, regolarmente sottoscritte dai soggetti ivi indicati a seconda della tipologia di dichiarazione prodotta;
- essere completa di tutti gli allegati richiesti;
- essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Per essere considerata ammissibile la domanda di accreditamento per l'ambito dell'obbligo di istruzione deve essere presentata da soggetto ammissibile secondo quanto indicato al precedente art. 3, in riferimento alla definizione ed alle caratteristiche degli Organismi formativi e firmata dal Legale Rappresentante. In particolare comportano l'esclusione della domanda di accreditamento:

- mancanza della copia dello statuto/atto costitutivo e/o l'impossibilità di rilevare la presenza tra le proprie finalità statutarie:
 - dell'assenza di finalità di lucro;
 - dello svolgimento di attività formativa destinata all'istruzione e formazione dei giovani fino 18 anni. (requisito I.1.2 art. 4 dell'A alla D.G.R. 1407/2016 e ss.mm.ii.);
- mancanza delle copie dei contratti di lavoro delle tre persone in organico previste dal requisito I.3.a - art.4 dell'A alla D.G.R. 1407/2016 e ss.mm.ii. (punti 7 e 8 dell'articolo 4.2);
- mancanza della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà del Legale Rappresentante, nel quale si dichiara che l'organismo opera nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 2.4, 2.4.1 e 4 (allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 1407 del 27/12/2016) riguardo alla normativa di riferimento in materia di accreditamento per l'obbligo d'istruzione;
- dichiarazioni sostitutive e curriculum vitae (firmati e datati) delle risorse professionali previste dal Requisito I.3.6 - art. 4 - Allegato A alla D.G.R. 1407/2016 e ss.mm.ii. (punto 9 dell'articolo 4.2).

Art. 7 – Il dispositivo di accreditamento e il sistema di valutazione

L'accREDITAMENTO viene rilasciato dalla Regione Toscana a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi dell'Organismo formativo che richiede l'accREDITAMENTO, come previsti nel *Dispositivo operativo dei requisiti per l' accREDITAMENTO degli organismi formativi* (art. 4 Allegato A alla D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii.).

La verifica del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO e le verifiche e gli *audit* successive al rilascio dell'accREDITAMENTO, finalizzate a controllare il perdurare delle condizioni di accREDITAMENTO, sono effettuate dagli operatori del settore regionale competente in materia, che può avvalersi, ove ritenuto opportuno, e per lo svolgimento di specifiche attività, di un soggetto esterno (art. 5 allegato DGR 1407/2016 e ss.mm.ii.), che eseguirà le attività secondo le direttive ed il controllo regionale.

Art. 8 - Procedura di accREDITAMENTO ed esiti possibili delle istruttorie

La Regione al ricevimento della domanda di accREDITAMENTO la protocolla ed effettua su di essa una verifica di ammissibilità di cui all'articolo 6 del presente avviso.

Una volta effettuata con esito positivo la verifica di cui al precedente capoverso, la Regione effettua una verifica documentale ed una verifica in loco, così come indicato nell'Allegato A della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii..

Nella fase di avvio dell'accREDITamento, così come previsto all'art. 5.1 della D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii., qualora l'organismo formativo dichiarerà di possedere il set minimo di locali ed eventuali locali aggiuntivi per i quali aveva già ottenuto l'accREDITamento ai sensi della DGR 968/2007 e ss.mm.ii., la Regione può rilasciare l'accREDITamento esclusivamente previa effettuazione della verifica di ammissibilità della verifica documentale. L'audit in loco, di cui al precedente capoverso, sarà effettuato entro un anno dalla data dell'atto di accREDITamento.

In tal caso l'accREDITamento viene rilasciato sotto la "condizione risolutiva" che il controllo in loco abbia esito positivo.

Sulla base di tali verifiche la Regione, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda di accREDITamento, decide dell'accREDITamento dell'organismo mediante decreto del dirigente del *Settore Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema*.

Gli esiti possibili delle istruttorie delle domande di accREDITamento sono i seguenti:

Esito A): concessione dell'accREDITamento sotto condizione risolutiva, così come previsto all'art. 5.1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii.

Esito B): concessione dell'accREDITamento, quando l'organismo soddisfa tutti i requisiti minimi previsti.

Esito C): rigetto della domanda di accREDITamento, quando l'organismo non soddisfa tutti i requisiti minimi previsti.

Il mancato raggiungimento della soglia minima anche di un solo requisito comporta il non accREDITamento dell'organismo.

Art. 9 – Controversie

Eventuali contestazioni mosse dall'organismo formativo devono essere presentate al *Settore Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema*, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha generato la contestazione.

Al fine di risolvere la controversia, il *Settore Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema* può chiedere ulteriore documentazione o supplementi di istruttoria; quindi, sentite le parti, decide in merito.

Contro le determinazioni regionali di:

- dichiarazione di inammissibilità della domanda di accREDITamento;
- rigetto della domanda di accREDITamento;
- accREDITamento;
- sospensione dell'accREDITamento;
- revoca dell'accREDITamento;
- pronunciamento in merito a controversie

è sempre possibile presentare ricorso nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Art. 10 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il *Settore Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema*.

Art. 11 - Informazioni

Il presente avviso è reperibile sul sito della Regione Toscana all'indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/lavoro-e-formazione/accreditamento>

Allo stesso indirizzo sono altresì reperibili la “Sezione con le risposte alle domande più frequenti (faq)” e la “Linee guida per la presentazione della domanda di accreditamento”.

Informazioni sull'avviso possono essere richieste al *Settore Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema della Regione Toscana*

e-mail: accreditamento1407@regione.toscana.it

Art. 12 – Tutela della privacy

Il titolare del trattamento è: Regione Toscana – Giunta regionale.

Il responsabile regionale del trattamento è il dirigente responsabile del Settore “*Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema*” (tel. 055/4383105; e-mail: settoreformazione@regione.toscana.it).

Il personale operante nell'ambito del Settore “*Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema*” è autorizzato a trattare i dati in quanto espressamente incaricato.

Il responsabile esterno del trattamento dei dati personali è Sviluppo Toscana S.p.A..

Tutte le informazioni ed i dati di cui gli Enti sopra detti entreranno in possesso, a seguito del presente Avviso pubblico, verranno trattati nel rispetto della vigente normativa.

I dati forniti dagli organismi formativi saranno trattati per le finalità previste dal presente avviso regionale e dalla D.G.R. n. 1407 del 27 dicembre 2016 e ss.mm.ii., il loro utilizzo infatti ha come finalità la gestione di tutta la procedura relativa alla costituzione ed alla gestione dell'elenco dei soggetti accreditati costituito ai sensi del Regolamento di attuazione della LR 32/02.

Agli Organismi formativi candidati sul presente avviso competono tutti i diritti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy, che potranno essere esercitati presso il titolare o i responsabili del trattamento.